

STATUTO ASSOCIAZIONE

O.T.C.R. Observatory Transport Compliance Rating

Art. 1 - È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata O.T.C.R. Observatory Transport Compliance Rating. L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Roma e può istituire uffici anche in altre località.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

a) promuovere e favorire in Italia, tra gli stati dell'Unione Europea e della Comunità internazionale, la diffusione della cultura della compliance in materia di qualità, sicurezza della circolazione stradale, eco-sostenibilità, dell'etica e della responsabilità sociale, della business continuity e delle norme cogenti, con particolare riferimento agli operatori e ai dipendenti delle aziende che operano nel settore della logistica e del trasporto nazionale e internazionale su gomma.

b) valutare e certificare il rispetto dei suddetti requisiti sulla base di criteri oggettivi, norme e standard, che saranno indicati in documenti elaborati e proposti dal Comitato Tecnico Scientifico e successivamente approvati dalla maggioranza del consiglio direttivo dell'associazione.

c) l'aggiornamento costante dei documenti tecnici per il conseguimento degli scopi indicati ai precedenti punti a) e b), da adottare quale criterio di valutazione dei soggetti sottoposti a controllo.

d) compiere ed incoraggiare la pubblicazione di studi e approfondimenti in materia di qualità, sicurezza della circolazione stradale, ecosostenibilità, etica e responsabilità sociale, business continuity e norme cogenti.

e) la raccolta di dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività dell'associazione.

f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Art. 3 – Regole di condotta dell'associazione e degli associati

L'attività dell'associazione e degli associati dovrà essere improntata alla massima correttezza interna ed esterna e caratterizzata dal rispetto delle regole antitrust. In particolare:

a) i partecipanti limiteranno qualsiasi conversazione agli elementi previsti nell'ordine del giorno, sia durante le riunioni che durante le pause;

b) se qualcuno dovesse cominciare una discussione su argomenti che violino le regole a tutela della concorrenza (antitrust), anche qualora ci fosse solamente il dubbio circa la correttezza di

un argomento di discussione, ciascun partecipante avrà il dovere di interrompere immediatamente la discussione, se possibile assicurandosi che l'obiezione venga registrata nel verbale;

c) i partecipanti delle riunioni non devono condividere alcuna informazione o conoscenza acquisita durante le riunioni per scopi non direttamente connessi a quelli dell'associazione;

d) gli associati e i partecipanti alle riunioni o i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione degli scopi dell'associazione non potranno divulgare le informazioni assunte nei confronti di persone fisiche o giuridiche che non facciano parte dell'associazione;

e) ciascuna riunione dovrà essere verbalizzata; i verbali dovranno essere distribuiti a tutti i partecipanti subito dopo la riunione e, in caso di dubbio, dovrà essere coinvolto un consulente legale.

Art. 4 - Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il comitato tecnico scientifico;

I soci

Art. 5.

Possono far parte dell'associazione solo le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio possano contribuire all'attività dell'associazione stessa.

L'associato può essere effettivo o finanziatore.

Il socio finanziatore ha diritto di partecipare all'assemblea, ma non ha diritto di voto, nè può essere eletto tra i membri del consiglio direttivo.

Art. 6 - Sulla domanda di iscrizione all'associazione, sia come socio effettivo che come socio finanziatore, decide il consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, salvo quanto indicato appresso, in modo insindacabile e inappellabile, tenendo conto dei seguenti criteri vincolanti:

- a) Non possono far parte dell'associazione aziende di trasporto;
- b) Non possono far parte dell'associazione persone fisiche e giuridiche che si trovino in diretto conflitto di interesse con gli scopi dell'associazione;
- c) Non possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche sulle quali venga espresso voto negativo da uno dei soci fondatori;

Art. 7 - L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. La quota di adesione annua viene decisa dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

Art. 8 - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e a fornire quelle

notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.

L'associazione può utilizzare gli elaborati documentali e le informazioni che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche, soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per l'esclusione deliberata dall'assemblea dei soci, con parere favorevole all'esclusione espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, per aver contravenuto agli obblighi previsti dal presente statuto o per motivi che rendessero incompatibile la presenza del socio medesimo tra gli iscritti dell'associazione.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione, con semplice comunicazione.

Art. 10 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in una località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) o lettera raccomandata, o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 11 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci. Ciascun socio dovrà essere presente personalmente o munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento dei soci effettivi; quindi non verranno conteggiati i soci finanziatori i quali potranno partecipare all'assemblea ed intervenire, ma non hanno diritto di voto. Non raggiungendo questo numero di soci, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea si reputerà validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Nel caso in cui partecipino all'associazione diverse società appartenenti allo stesso gruppo, o controllate da una medesima persona fisica o giuridica, queste avranno diritto ad un solo rappresentante all'interno dell'assemblea.

Art. 12 - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori

qualora vi siano votazioni.

Art. 13 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 14 - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dall'atto costitutivo. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti.

Il consiglio direttivo

Art. 15 - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto fino ad un massimo di 8 membri ai quali vanno aggiunti i 3 soci fondatori, che sono membri permanenti.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Nel caso in cui partecipino all'associazione diverse società appartenenti allo stesso gruppo, o controllate da una medesima persona fisica o giuridica, queste avranno diritto ad un solo rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo. Ai fini del rispetto di questa regola si tiene conto anche dei soci fondatori.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, l'assemblea provvederà alla loro sostituzione, mediante nuova elezione dei singoli consiglieri da sostituire.

Art. 16 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali e finanziari;
- d) nomina i membri del comitato tecnico scientifico;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con soggetti terzi;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) stabilisce la quota annua di adesione;
- i) conferisce e revoca procedure.
- l) definisce le risorse (umane, infrastrutturali ecc.) necessarie per il funzionamento

dell'Associazione e le gestisce direttamente o per mezzo di soggetti all'uopo incaricati;

Art. 17 - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed un vicepresidente.

Il Consiglio direttivo nomina altresì un segretario-tesoriere con il compito di gestire le finanze dell'associazione, redigere i bilanci sociali e curare gli adempimenti di segreteria necessari al funzionamento dell'associazione.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno due consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

Art. 18 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 19 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Entro 30 giorni dalla sua costituzione, il Consiglio Direttivo dovrà adottare il regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, anche allo scopo di evitare che possa essere nominato un soggetto che possa trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con gli scopi dell'associazione.

Comitato tecnico scientifico

Art. 21 – Il Comitato tecnico scientifico è l'organo interno dell'associazione composto da minimo tre soggetti, che ha il compito di individuare e/o di redigere gli standard qualitativi e di eccellenza ideali, che ogni azienda impegnata nel settore della logistica e del trasporto su gomma nazionale e internazionale dovrebbe raggiungere, e i relativi criteri di valutazione.

Art. 22 – Il Consiglio direttivo nomina i componenti del Comitato tecnico scientifico a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.

Il Comitato tecnico scientifico, alla prima adunanza successiva, nomina tra i suoi componenti un presidente ed un vicepresidente, che durano in carica per l'intera durata del Comitato. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno due membri.

Art. 23 - Le deliberazioni del Comitato tecnico scientifico sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 24 – I membri del Comitato tecnico scientifico restano in carica cinque anni. Dopo la scadenza del mandato restano in carica fino alla nomina di un nuovo Comitato tecnico scientifico.

Scioglimento

Art. 25 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la

quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.

Disposizioni generali

Art. 26 - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.